



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al ruolo n. 2671/2014 R.G. vertente

TRA

TETI CATERINA, (C.F. TTECRN61E57F537U) rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Maurizio Fernando Teti (C.F. TTEMZF67A08F537G), giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento;

ATTRICE-

CONTRO

REGIONE CALABRIA (P. IVA 12870770158), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Annapaola De Masi (C.F. DMSNLP69A41CC352C);

CONVENUTA-

OGGETTO: opposizione all'ingiunzione di pagamento del Decreto Dirigenti della Regione Calabria.

Conclusione delle parti: All'udienza del 13/06/2022 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritte depositate telematicamente.

FATTO E DIRITTO



Sentenza n. 1533/2022 pubbl. il 03/11/2022
RG n. 2671/2014

Con atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento del Decreto dei Dirigenti della Regione Calabria n. 4554 del 15/04/2014, ritualmente notificato, Teti Caterina, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria, al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l’ill.mo Tribunale, previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato, accertare e dichiarare non dovute le somme così come qualificate ed ingiunte all’opponente, e per l’effetto annullare, comunque dichiarare inefficace l’atto di ingiunzione impugnato di cui al Decreto dei Dirigenti della Regione Calabria n. 4554 del 15.04.2014; Dichiarare in via incidentale la nullità, invalidità inefficacia ed illegittimità del Decreto dei Dirigenti della Regione Calabria n. 13095 del 17/09/2012 e del successivo Decreto n. 4554 del 15/04/2014, sia con riferimento alla declaratoria di recupero/revoca del finanziamento, sia con riferimento all’ingiunzione di restituzione delle somme (€ 19.680,00) sia con riferimento all’esclusione del diritto dell’opponente a ricevere l’ultima rata spettante e liquidata dal collaudatore; Dichiarare in conseguenza il diritto dell’impresa Teti Caterina ad ottenere, anche in ragione del legittimo affidamento, il saldo del finanziamento pari ad € 46.815,26 munito di interessi legali e rivalutazione monetaria sin dalla data spettante; Dichiarare subordinatamente il diritto dell’attrice a trattenere le somme ricevute, secondo il principio del legittimo affidamento; Condannare l’Amministrazione a spese e competenze del giudizio;*

Adduceva, in particolare, quanto di seguito:

- che nel 2006 la ditta individuale Teti Caterina ha partecipato al bando “POR Calabria 2000-2006 Asse I – Risorse Naturali – Misura 1.10B Valorizzazione e sviluppo delle attività agricole non economiche”. Interventi promossi dai PIT – Utilizzo somme residue (Pubblicato sul BURC con DDG n. 13429 del 18/10/2006);
- che, con successivo DDG n. 5285 del 03/05/2007, veniva pubblicata la graduatoria dei beneficiari ammessi, tra i quali veniva annoverata la ditta Teti Caterina, con l'intervento denominato “B&B Palazzo Molè” per un importo complessivo di € 130.042,40 di cui € 78.026,44 - pari al 60% del costo totale del progetto - a carico della misura 1.10B;
- che, in data 07/08/2007, veniva sottoscritta la convenzione tra la regione Calabria ed il beneficiario, quindi, in ottemperanza all’art. 10 della Convenzione e, previa fideiussione rilasciata in favore della Regione Calabria, nel maggio 2008 veniva liquidato alla ditta Teti il 40% del contributo concesso, costituente la prima quota, pari ad € 31.210,18;



Sentenza n. 1533/2022 pubbl. il 03/11/2022
RG n. 2671/2014

- che i termini per le attività previste in convenzione venivano prorogati sino al 15.04.2009, data entro la quale la beneficiaria comunicava al competente Dipartimento regionale per le politiche dell'Ambiente il completamento del progetto e richiedeva il collaudo delle opere effettuate;
- che, in data 16/09/2009, a seguito di regolare sopralluogo ad opera del Collaudatore, Arch. Salvatore Lico, veniva regolarmente redatto l'atto di collaudo e, pertanto, in aggiunta alla prima quota già erogata, pari ad € 31.210,18, il collaudatore liquidava in favore della ditta Teti il saldo dovuto pari ad € 46.815,26;
- che, infine, con successiva nota del 20.12.2009, la ditta Teti Caterina, ai sensi dell'art. 10 della convenzione, richiedeva l'erogazione del saldo che, tuttavia, non è mai stato corrisposto;
- che, al contrario, dopo circa nove mesi dalla suddetta richiesta di saldo, con nota del 07/09/2010, il Dipartimento dell'Ambiente comunicava l'avvio del provvedimento di revoca del contributo, in relazione ad un unico elemento, ovvero che parte delle fatture erano state pagate e/o emesse oltre il termine finale previsto in convenzione (15/04/2009).
- che avverso il già menzionato procedimento, in data 20/09/2010, la ditta beneficiaria inoltrava tempestive e motivate controdeduzioni. La Regione Calabria, soltanto in data 23/03/2012, con propria nota n. 105891 rigettava le argomentazioni difensive e, a fronte di un programma di spesa di € 130.215,60, comunicava il riconoscimento della sola somma di € 22.000,00;
- che, con successivo DDG n. 13095 del 17/09/2012, a distanza di circa tre anni dall'atto di collaudo e dalla richiesta di saldo avanzata dalla ditta Teti, il Dipartimento approvava le risultanze del collaudo effettuato dal proprio tecnico incaricato, salvo revocare parzialmente il finanziamento e validare la spesa di € 22.000,00, di cui soltanto € 13.200,00 a carico della misura;
- che, a tale provvedimento era seguita la procedura di recupero che, considerato l'acconto già erogato alla ditta (€ 31.210,18), portava all'ingiunzione DDG n. 4554 del 15 aprile 2014 pari ad € 19.680,00 comprensiva di interessi maturati, oggetto della presente opposizione.



Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto integrale della domanda formulata da parte attrice.

In particolare, l'Ente regionale chiedeva al Tribunale quanto segue:

- in via cautelare, respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato;
- nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata e comunque non supportata da idonea prova;

Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Instaurato il contraddittorio, con ordinanza resa all'udienza del 16 dicembre 2014, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata.

In seguito, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata produzione documentale e, infine, ammessa ed espletata la prova testimoniale chiesta da parte attrice.

Infine, con provvedimento del 21/05/2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii per i medesimi incumbenti, all'udienza del 13/06/2022, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..

*** **

La presente opposizione risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

Innanzitutto, con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato la revoca del contributo nei confronti della ditta beneficiaria Teti Caterina, si evince che il contributo è stato revocato sull'assunto secondo cui *“la maggior parte delle fatture esibite dalla beneficiaria sono state pagate o emesse oltre i termini previsti dalla convenzione”*.

Ebbene, *in primis* si rileva che, da quanto emerso dalle risultanze istruttorie, parte attrice ha, invece, regolarmente osservato il modello organizzatorio predisposto, effettuato il corretto e tempestivo compimento delle opere, così come anche verificato e certificato dal collaudatore arch. Salvatore Lico.

Osservava inoltre l'opponente che, a causa delle vetuste caratteristiche dell'immobile oggetto dei lavori, durante la fase di realizzazione dell'intervento, si sono verificati numerosi eventi imprevisi ed imprevedibili, i quali, portati tempestivamente a conoscenza



della Regione Calabria, hanno imposto forzate interruzioni delle lavorazioni e uno slittamento del cronoprogramma (ad esempio, il cedimento delle travi secolari in legno, costituenti sostegno al solaio preesistente, il cui ripristino ha richiesto un'attenta azione di restauro conservativo, condivisa con le Autorità competenti che hanno consentito il mantenimento di un antico esempio di tecnica ingegneristica risalente a circa 200 anni addietro - v. all. n. 7 fascicolo di parte attrice).

Ancora, quale ulteriore elemento di stasi non imputabile alla ditta beneficiaria, è stato indicato il mancato adeguamento al sistema informatico della banca trattaria, che aveva per mesi impedito la disposizione di bonifici per una somma superiore a € 5.000,00 giornalieri e € 25.000,00 mensili (V. nota bancaria del 14/09/2010 fascicolo parte attrice).

Proprio l'impossibilità di effettuare bonifici superiori ad € 25.000,00 mensili ha concorso a determinare lo slittamento dei pagamenti e delle conseguenti emissioni di alcune fatture nonché la difficoltà di saldare talune fatture già emesse.

Ebbene, in merito alla legittimità dello scostamento tra la fase di adempimento, fase di fatturazione e fase di pagamento, l'opponente ha osservato che l'art. 21 comma 4 del DPR n. 633 del 1972 considera pienamente legittima una fatturazione differita rispetto alla data di prestazione o consegna, potendosi la fattura emettere nel limite del quindicesimo giorno del mese successivo alla prestazione o consegna della stessa.

Quindi, nella fattispecie in esame è possibile riscontrare che, sebbene alcune fatture siano state emesse in data successiva al 15/04/2009, le stesse recano, però, nel loro oggetto l'indicazione di lavorazioni effettuate e completate antecedentemente alla suddetta data, confermando ancora una volta la correttezza e tempestività dell'esecuzione dell'opera.

Per cui, nella presente fattispecie sono ben riscontrabili diverse situazioni classificabili come "forza maggiore", tali da costituire tipiche cause di esclusione di ogni responsabilità negoziale.

Infine, si osserva che l'art. 4 della convenzione stipulata tra la ditta beneficiaria e la Regione Calabria avesse espressamente previsto l'opportunità di proroghe delle azioni già finanziate, con riferimento specifico ai lavori ancora mancanti. (V. all. n. 2 fascicolo parte attrice).

Oltretutto, si evidenzia che il termine finale del 15/04/2009 non risultasse affatto perentorio, in quanto nel frattempo la Commissione Europea, emanando la decisione C



(2009) n. 1112 del 18/02/2009, aveva ritenuto ammissibili tutte le spese effettuate nell'ambito del POR Calabria 2000/2006 entro il 30/06/2009 (*V. Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 20168 dell'11 novembre 2009 All. fascicolo parte attrice*).

In definitiva, si ritiene non condivisibile l'assunto secondo cui la Regione Calabria, pur trovandosi di fronte ad una iniziativa completata in ogni suo aspetto, ad un rilevante investimento e ad un'opera collaudata, abbia non solo revocato parzialmente l'anticipo erogato alla beneficiaria ditta Teti Caterina, ma abbia ritenuto di non dover concedere il saldo dovuto di € 46.815,26, come liquidato dal collaudatore, nominato dall'Ente medesimo.

Inoltre non si ritengono sussistenti i presupposti per la revoca del contributo concesso, sia in ordine alla rilevante gravità dell'inadempimento, richiesto dall'art. 1455 c.c. che testualmente afferma: *“Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”*, sia in ordine al rispetto dei principi di utilità, efficienza, coerenza, non contraddizione e conservazione dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 Cost. e dagli artt. 1 e 2 L. 241/90, atteso che le opere venivano ultimate regolarmente entro il termine del 15/04/2009.

In punto di valutazione della gravità dell'inadempimento, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: *“In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità”* (cfr. Cass. Civ. n. 22346/2014).

D'altronde, l'assenza di qualsivoglia responsabilità nel comportamento tenuto da parte attrice è emersa anche nel corso della prova testimoniale resa dal teste Carmelo Bova, responsabile della ditta esecutrice dei lavori, il quale ha confermato che le circostanze che hanno determinato il ritardo nella data di emissione di alcune fatture e di taluni pagamenti delle stesse non fossero addebitabili all'odierna attrice.



Il suddetto teste Carmelo Bova, infatti, escusso all'udienza del 13 aprile 2018 ha confermato tutte le circostanze di forza maggiore occorse durante l'esecuzione dei lavori, ma cosa ancor più importante, in ordine alle fatture che la Regione ha contestato essere state emesse e pagate in ritardo ha confermato che (cap. n. 4) *“avendo gestito tanto la parte tecnica, che quella contabile, ho emesso io stesso le fatture e il ritardo è dovuto al fatto che mi trovavo in Sardegna per un importante appalto che mi ha costretto a rimanere fuori sede”*.

Dunque, la beneficiaria ditta Teti Caterina ha ampiamente provato in giudizio l'esatto ed il tempestivo adempimento degli accordi così come sottoscritti nella convenzione stipulata con la Regione Calabria, essendo riuscita a completare le opere nei tempi previsti, a presentare la rendicontazione di spesa e a certificare che tutte le opere realizzate erano state regolarmente collaudate, assolvendo correttamente al principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.

Al contrario, l'amministrazione convenuta non ha provato nulla in giudizio, ed anzi, nello specifico ha contraddetto sé stessa, contraddicendo persino il parere rilasciato dal suo stesso organismo di consulenza giuridica, secondo il quale un eventuale atto di revoca del contributo risulterebbe illegittimo e che lo stesso, qualora adottato, in ipotesi di giudizio vedrebbe soccombente la Regione. (*V. all. n.8 fascicolo parte attrice*).

In particolare, dalla documentazione allegata in giudizio da parte convenuta è emerso che i rilievi posti dall'Ufficio regionale si sono attestati su un livello meramente formale e non sostanziale, su elementi che, rispetto all'impegno globale, sono risultati del tutto residuali e irrilevanti, nonché su un livello di assoluta genericità, non avendo il Decreto Dirigenziale analiticamente individuato le oggettive motivazioni che giustificavano tale revoca.

Orbene, in tema di onere della prova nel giudizio di cognizione è opportuno richiamare la disposizione codicistica dell'art. 2697 c.c., la quale afferma che: *“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”*.

In conclusione, parte convenuta non è riuscita a dimostrare in giudizio come l'asserito inadempimento della beneficiaria ditta Teti Caterina abbia inciso in maniera apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto di convenzione, ovvero agevolato uno squilibrio sensibile delle prestazioni contrattuali, tali da giustificare la revoca del contributo.



Pertanto, le deduzioni di parte convenuta sono rimaste allo stato di mera allegazione, in difetto di specifica contestazione del diritto azionato e considerato, altresì, il mancato assolvimento dell'onere della prova dei fatti estintivi o modificativi del credito.

In tema di principio di mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. la recente giurisprudenza della Cassazione afferma che: *“Il convenuto, ai sensi dell’art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall’attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell’atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall’attore allegati alla citazione (Cass. Ord. n. 31837/2021).*

Per tutti i motivi sopra esposti, il Giudice ritiene, quindi, di dover accogliere l’opposizione all’ordinanza ingiunzione di cui al decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 4554 del 15/04/2014 avanzata da Teti Caterina e accerta il diritto di quest’ultima a percepire da parte della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la somma di € 46.815,26, a titolo di saldo dovuto in favore della ditta Teti Caterina per le opere realizzate e gravanti sul finanziamento, oltre interessi legali sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al nuovo d.m. n. 147/2022, scaglionate come da valore della causa, (individuato in base al criterio del *decisum* in quello di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00), con la dimidiazione degli importi per la non complessità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

- Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza ingiunzione emessa con decreto del competente dirigente della Regione Calabria n. 4555 del 15/04/2014;



- Accerta il diritto di Teti Caterina da parte della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento della somma di € 46.815,26 oltre interessi a tasso legale dal dovuto sino all'effettivo saldo;
- Condanna la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite in favore di Teti Caterina che si liquidano in € 3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente.

Catanzaro, li 2 novembre 2022

Il Giudice
dott.ssa Song Damiani



SENT. N. 1533/22
R.G. N. 2671/14

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv.

MAURIZIO FERNANDO TETI

nell'interesse di CATERINA TETI

Catanzaro, 19/12/2022

IL CANCELLIERE ESPERTO
DOTT.SSA ANGELA ANTONIA VRENNA